

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE AI DIPENDENTI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI DEI DEGLI INCENTIVI PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI ASSEGNATE AI COMUNI IN MATERIA DI ANPR.

Premesso che:

- il Comune di Santa Maria della Versa è risultato assegnatario di contributi volti a promuovere l'entrata a regime dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, finanziati nell'ambito PON "Governance e capacità istituzionale" 2014- 2020 – Fondo FSE – Asse 1 – OT11 – OS 1.3 "Miglioramento delle prestazioni della Pubblica Amministrazione" – Azione 1.3.1, che ha previsto l'erogazione di contributi forfettari, definiti in applicazione dell'opzione di semplificazione dei costi di cui all'art. 67 p.1, lett. c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, ai Comuni che abbiano realizzato la migrazione ad ANPR;
- parte dei suddetti contributi sono stati utilizzati per l'acquisto di licenze software, giornate di formazione per il personale addetto, servizi aggiuntivi per l'avviamento dell'ANPR e integrazione delle liste elettorali;
- il Dipartimento della Funzione Pubblica stabilisce che tali fondi non hanno come obiettivo quello di ristorare gli Enti dei costi sostenuti per la realizzazione dell'intera operazione di migrazione, ma piuttosto, di offrire una leva "incentivante" al personale impegnato in queste operazioni;
- I fondi erogati ai comuni sono stati quantificati come forfettari; pertanto, tali somme si devono intendere comprensive di oneri e spese accessorie;

Vista la proposta di destinare una quota di tali contributi all'incentivazione del personale coinvolto nel processo di realizzazione delle operazioni suddette;

Ritenuto di destinare le somme non utilizzate per l'acquisto di beni e/o servizi, all'incentivazione del personale;

SI STABILISCE QUANTO SEGUE:

ART.1 – Viene destinata all'incentivazione del personale la quota di contributi per la realizzazione della migrazione all'ANPR e l'integrazione delle liste elettorali, non utilizzati per l'acquisto di beni e/o servizi.

ART. 2 – Tali incentivi vengono destinati agli operatori dei servizi demografici che hanno effettivamente svolto le nuove funzioni attribuite ai comuni. Gli incaricati di E.Q. appartenenti ai servizi demografici che hanno partecipato operativamente all'attuazione delle misure di cui sopra, partecipano alla ripartizione dell'incentivo sulla base degli stessi criteri individuati per gli altri operatori.

ART. 3 - La ripartizione degli incentivi fra gli operatori individuati al precedente art. 2 verrà effettuata dal Responsabile dei Servizi Demografici sulla base delle attività effettivamente svolte da ciascun dipendente, in riferimento al numero di pratiche e atti evasi.

ART. 4 – Le somme liquidate devono intendersi al loro degli oneri riflessi a carico dell'Ente.

ART. 5 – L'individuazione dei destinatari degli incentivi ed i criteri fissati dai precedenti articoli resteranno vigenti fino alla definizione di un nuovo regolamento.

ART. 6 - Per quanto non previsto dal presente CCI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati, si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.

La presente disciplina sarà approvata dalla Giunta Comunale, previa contrattazione decentrata integrativa.